



ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

NUOVI OBBLIGHI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Le indicazioni in merito al **rapporto ambiente - rifiuti** da imballaggio partono da molto lontano. La prima direttiva europea che affronta questo argomento è la 1994/62/CE, a seguire è stata emessa la direttiva 2004/12/CE recepita in Italia con D.Lgs 152/2006.

Oltre alla gestione dei rifiuti di imballaggio, emergono anche le indicazioni finalizzate alla corretta informazione dei consumatori per il relativo conferimento e raccolta; a tal fine lo Stato Italiano ha emesso il Decreto Legislativo n. 116/2000 per etichettare l'imballo destinato al consumatore finale.

Il **28/02/2022** è stato pubblicato il **Decreto Milleproroghe** in cui l'**art. 11** sospende fino al **31 dicembre 2022** l'**obbligo di apporre l'etichettatura ambientale degli imballaggi**.

L'**obbligo quindi entra in vigore dal 1° gennaio 2023** e possono essere commercializzati imballi fino ad esaurimento scorte.

Informazioni minime richieste per l'etichettatura:

1. Ai sensi del D.Lgs 116/2020, tutti gli imballaggi primari, secondari, terziari, immessi al consumo sono sottoposti ad etichettatura.
2. Identificazione del materiale utilizzato in base al codice alfanumerico, secondo decisione 129/97/CE.
3. Identificazione della tipologia di imballaggio, ovvero ad es. bottiglia, vaschetta, etc.
4. Dichiarazione della famiglia del materiale, ovvero plastica, carta, alluminio, etc.
5. Dichiarazione della modalità della raccolta del materiale apponendo la dicitura "Verifica le disposizioni del tuo Comune".

Oltre a queste informazioni minime è possibile associare simboli grafici di raccolta, riciclo, marchi ambientali.

L'11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n° 116/2020, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il decreto introduce importanti modifiche, come l'obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.

Inoltre, il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

Il documento ricalca i contenuti delle Linee Guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi di CONAI.

Come riferimento principale si riportano le definizioni di imballaggio secondo quanto recitato dal Decreto 152/2006:

L'art. 218, c. 1, lett. all. del D.Lgs 152/216 definisce "imballaggio" il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore e all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

Per una più agevole comprensione di tale nozione è puntualizzato nell'Allegato E alla Parte IV del D. L.vo 152/06 che:

- i. Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione normativa, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
- ii. Sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
- iii. I componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Per facilitare l'applicazione dell'etichetta e per rispondere ai dubbi evidenziati dagli operatori, CONAI ha istituito un'area dedicata alle relative risposte.

Qui di seguito si riportano quelle dedicate al settore specifico dell'utilizzo dell'EPS e degli argomenti correlati.

Qual è la codifica degli imballaggi in EPS? Dove vanno conferiti?

Gli imballaggi in EPS, ovvero polistirene espanso (polistirolo), sono identificati con la codifica PS 6 secondo la Decisione 129/97/CE, e vanno conferiti nella raccolta plastica.

Come etichettare un imballaggio costituito da un polimero espanso?

I polimeri espansi sono identificati con le stesse codifiche alfanumeriche adottate per i polimeri non espansi, ai sensi della decisione 129/97/CE. Ad esempio, un imballaggio in polistirene espanso è identificato con PS 6; un imballaggio in polietilene ad alta densità è identificato con HDPE 2.

Le codifiche alfa-numeriche per gli imballaggi costituiti da materia prima vergine sono le stesse anche per gli imballaggi con materia prima seconda (materiale riciclato)?

Le codifiche identificative del materiale ai sensi della decisione 129/97/CE sono le stesse sia per gli imballaggi costituiti da materia prima vergine, sia per quelli costituiti da materiale riciclato (o materia prima seconda).

Nel caso di imballaggi costituiti da plastica riciclata si può volontariamente far riferimento alla norma UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo. La norma indica che per i polimeri riciclati si può inserire la "R" prima della codifica del polimero.

Gli angolari in materiale plastico, che sono sempre all'interno di ulteriori imballaggi, devono riportare l'etichetta direttamente sull'angolare?

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all'obbligo di etichettatura.

Se il sistema di imballaggio prevede delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta (se il pack è destinato al consumatore finale).

L'etichettatura ambientale (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l'unità di vendita, dovrebbe essere apposta su ciascuna componente.

Quando ciò non è possibile, può essere apposta o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull'etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l'informazione al consumatore finale.

Le vaschette da asporto senza alcun logo (es. vaschette in polistirolo delle gelaterie) devono essere etichettate?

La norma non esclude tali imballaggi dall'obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono stati rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging.

A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita che per i preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione, si rilevano difficoltà oggettive per prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d'uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti

destinati all'uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata. Con l'obiettivo di superare tali criticità, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con riferimento alla nota veicolata il 17 maggio 2021, che per queste casistiche l'obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell'imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Gli imballaggi dei medicinali e dei dispositivi medici sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale?

Il Ministro della Transizione Ecologica ha chiarito che gli imballaggi che costituiscono l'unità di vendita di medicinali ad uso umano o veterinario, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (es. blister e scatola) sono esclusi dall'obbligo di etichettatura ambientale, in quanto prodotti soggetti a stringenti normative che fanno capo al Ministero della Salute.

Se la codifica alfa-numerica è già apposta sull'imballaggio, può non essere riportata anche in etichetta?

L'etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo (es. etichetta).

Per gli appendini (o grucce) in polistirene è corretta la codifica PS 6?

Gli appendini (o grucce) venduti insieme agli indumenti sono imballaggi, quindi sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale e possono essere conferiti in raccolta differenziata.

Se gli appendini sono in polistirene, devono prevedere la codifica identificativa PS 6 e possono essere conferiti nella raccolta Plastica.

La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingue, né per quelli importati.

Per ovviare ai limiti relativi a queste casistiche, le informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell'azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, l'indicazione è di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.

Cosa significa imballaggi di piccole dimensioni?

La norma non prevede una definizione univoca di imballaggi di piccole dimensioni, tuttavia nella nota divulgata il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica vengono richiamate le definizioni di imballaggi di piccole dimensioni già utilizzate dal Legislatore in Regolamenti di filiere specifiche, come quella alimentare e quella delle sostanze pericolose.

Tali Regolamenti definiscono gli imballaggi di piccole dimensioni come segue:

1. Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm² – definizione tratta dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, che indica l'obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall'obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
2. Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art. 29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2. della Parte I dell'Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballo, siano provviste di un'etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.

Nel caso di imballaggi di piccole dimensioni è possibile utilizzare un QR code o un link al sito web dell'azienda per veicolare contenuti sull'etichettatura ambientale?

La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingua, né per quelli importati.

Tuttavia, per queste casistiche si rilevano spesso difficoltà operative nel prevedere l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging, in particolare per gli imballaggi di piccola dimensione, per i quali, qualora siano contenuti in un multipack, la strada potrebbe essere quella di apporre l'etichettatura ambientale sull'imballaggio di presentazione, ma quando invece sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l'apposizione dell'etichettatura ambientale, e/o difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.

Per ovviare a questi limiti, le informazioni obbligatorie possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell'azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.

Come comportarsi nel caso di un imballaggio composto 50% plastica e 50% materiale diverso da quelli di imballaggio (es. gomma, lattice, ...)?

A parità di materiale di composizione di un imballaggio, il principio che viene applicato è quello di verificare caso per caso, se ad uno dei materiali che costituiscono l'imballaggio è applicato il

Contributo Ambientale CONAI, in funzione del quale possa essere etichettato, e quindi gestito in quello specifico flusso.

Se il Contributo Ambientale CONAI è applicato alla plastica, si invita a fare riferimento all'Allegato I della Decisione 129/97/CE relativo agli imballaggi in plastica:

<http://www.etichettaconai.com/documenti/decisione-129-97-ce/>.

Tale imballo è conferibile nella raccolta differenziata per imballaggi in plastica.

In caso contrario, se non è quindi applicato il Contributo Ambientale CONAI, poiché lattice/gomma non rientrano tra i materiali di imballaggio annoverati nella decisione 129/97/CE, non sono previste codifiche identificative per gli imballaggi costituiti da questo materiale.

Se l'imballaggio è neutro, è possibile inserire le informazioni di etichettatura ambientale sulla documentazione associata al prodotto?

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.

La norma non esclude tali imballaggi dall'obbligo.

Tuttavia, per alcune fi queste casistiche sono stati rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging.

Qual è il significato del Ciclo di Mobius?

Il simbolo, privo di quota percentuale, indica la riciclabilità dell'imballaggio, mentre con la quota percentuale da informazione relativa alla quantità di materiale riciclato contenuto nell'imballaggio rispetto alla composizione complessiva.








Si possono apporre i codici identificativi del materiale nel Ciclo di Mobius?

Il Ciclo di Mobius, come spiegato, consente di comunicare una caratteristica ambientale dell'imballaggio: vale a dire la sua riciclabilità, che consiste nella possibilità di riutilizzare il materiale ottenuto a valle del processo di riciclo dell'imballaggio, in nuovi cicli produttivi.

Il Ciclo di Mobius privo di quota percentuale, non è pertanto usato per comunicare al consumatore che l'imballaggio può essere conferito in raccolta differenziata, ma indica la sua riciclabilità.

Il Ciclo di Mobius è spesso confuso con altri simboli, per questo occorre fare attenzione al corretto utilizzo dei marchi per non incorrere in errori.

CICLO DI MOBIUS	IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI PLASTICI (CEN/CR 14311)	"MIX" ERRATO DEI DUE SIMBOLI
		
	<p data-bbox="767 981 810 1025" style="text-align: center;">!</p> <p data-bbox="624 1043 970 1182"><i>Per adempiere agli obblighi di etichettatura introdotti con il D.L-gs.116/2020, l'identificazione del materiale va fatta esclusivamente ai sensi della decisione 129/97/CE.</i></p>	

Come riportare le informazioni di etichettatura ambientale sui documenti da trasporto che accompagnano la merce (es. ddt)?

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale.

Gli imballaggi destinati al B2B devono necessariamente prevedere la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

La norma infatti non esclude tali imballaggi dall'obbligo.

Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono stati rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging.

Infatti, per gli imballi neutri da trasporto e/o possibili semilavorati, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull'imballaggio stesso.

Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

La norma non fornisce indicazioni precise riguardo allo stile grafico o alla forma con cui veicolare le informazioni di etichettatura ambientale, ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo, quindi che siano previste le informazioni obbligatorie, che per gli imballaggi da trasporto riguardano esclusivamente le codifiche identificative dei materiali.

È possibile utilizzare un QR code che rimanda ad un elenco generico con tutti i nostri imballaggi?
È consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I prodotti venduti tramite il canale B2B, ma destinati alla vendita al dettaglio, sono considerati B2B o B2C?

Gli imballaggi destinati a raggiungere il consumatore finale appartengono al mercato B2C, e ai sensi dell'art. 219 comma 5, devono presentare per ciascuna componente separabile manualmente:

- la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula "Raccolta + famiglia di materiale" oppure di esplicitare la famiglia di materiale accompagnata dalla voce "Raccolta differenziata", e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Qual è il perimetro dell'obbligo dell'etichettatura ambientale?

L'obbligo dell'etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: "I prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

Per i prodotti che non sono imballaggi non è previsto l'obbligo dell'etichettatura ambientale. Ad esempio, i budelli per salumi, le buste portalettere, le posate non sono imballaggi e non ricadono nel suddetto obbligo.

Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito CONAI alla pagina:

<https://www.conai.org/imprese/cosa-e-imballaggio/>

Allo stato attuale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia vige l'obbligo dell'etichettatura ambientale.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati all'estero (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati all'estero, in tutta la logica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.



APPROFONDIMENTI

Nel sito web di CONAI è possibile approfondire l'argomento "Etichettatura Ambientale" mediante due aree dedicate:

- **TOOL E-tichetta**, strumento per costruire una corretta etichetta ambientale
- **FAQ**, risposte ai quesiti inviati dalle aziende operanti

Le Linee Guida adottate ufficialmente con Decreto n. 360 del 28/09/2022, sono poste in allegato e permettono di approfondire ed avere i riferimenti ufficiali per tutto quanto necessario conoscere per realizzare un'etichettatura ambientale degli imballaggi.